

# **COMUNE DI SANZENO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

## ***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI***

Approvato con deliberazione consiliare n. 07 di data 28.03.2013.

## **TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 -Oggetto ed efficacia del regolamento circa il tributo comunale sui servizi comunali**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Sanzeno del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'articolo 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni.

### **Art. 2 - Istituzione e quantificazione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nel caso di adozione della tariffa sui rifiuti e sui servizi, come previsto all'art. 14, comma 29, del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della L. 22.12.2011, n. 214 e ss.mm.ii, si applica limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi per i servizi indivisibili erogati dal Comune di Sanzeno come individuata dall'art. 14, comma 13, D.L. 06.12.2011 n. 201 .

2. Il tributo di cui al precedente comma 1, dovuto nella misura espressa in €/mq, determinata con deliberazione del Consiglio comunale tra un minimo ed un massimo stabiliti dall'art. 14, comma 13, del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, n. 214, è commisurato alla superficie utilizzata per la determinazione della tariffa relativa al servizio di gestione dei rifiuti. Nel caso di tariffa giornaliera di smaltimento, il tributo di cui al presente capo è applicato su base giornaliera. Esso è dovuto quando raggiunga l'importo minimo di cinque euro.

### **Art. 3 Riscossione**

1. Il tributo comunale sui servizi è versato al Comune mediante le modalità contemplate dalla legge.
2. L' ammontare del tributo sarà comunicato agli utenti unitamente alla fattura per il servizio di gestione dei rifiuti, con versamento entro i medesimi termini.

### **Art. 4. Dichiarazione**

1. La comunicazione presentata all'ente Gestore (Comunità della Val di Non) del servizio rifiuti ai fini dell'applicazione della tariffa rifiuti vale quale dichiarazione per il tributo comunale sui servizi ed ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino delle variazioni per le quali necessità la presentazione di una nuova comunicazione.

### **Art. 5 Funzionario responsabile**

1. Il Sindaco designa il funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e

disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con adeguato preavviso.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 (cento) ad euro 500,00 (cinquecento).

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

#### **Art.6 Violazioni e sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo da parte del contribuente risultante dalla dichiarazione, presentata ai fini della tariffa rifiuti, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471.

2. In caso di violazioni collegate alla dichiarazione o alla mancata collaborazione del contribuente si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14, commi 40, 41, 42, 43 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni.

#### **Art.7 Esclusioni, agevolazioni e sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento**

1. Le esclusioni previste dall'art.9 del vigente regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti, approvato dalla Comunità della Val di Non quale ente gestore del servizio, nonché la sostituzione del Comune di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento si applicano anche al tributo comunale sui servizi .

2. Secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 21 del D.L.06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni, alle fattispecie che godono delle agevolazioni di cui all' articolo 13 comma 1 e della sostituzione del Comune di cui all'articolo 11 del vigente regolamento per l'applicazione della tariffa servizio rifiuti, si applica una riduzione del tributo pari al 30%, corrispondente alla misura massima indicata dal comma 15 del citato articolo 14.

#### **Art. 8 – Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01.01.2013